



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

UFFICIO 4 - Medicinali veterinari

Ministero della Salute

DGSAF

0000675-P-14/01/2020



366830679

ADF

adf@adfsalute.it

A.N.M.V.I.

anmvi@pec.anmvi.it

AS.CO.FAR.VE.

ascofarve@pec.it

ASSOFARM

assofarm@assofarm.it

ASSORAM

info@assoram.it

assoram@pec.it

FARMACIE UNITE

farmacieunite@farmacieunite.it

farmacieunite@pec.farmacieunite.it

FEDERFARMA SERVIZI

segreteria@federfarmaservizi.it

FEDERCHIMICA

federchimica@federchimica.it

FEDERFARMA

box@federfarma.it

FNOVI

info@pec.fnovi.it

FOFI

posta@pec.fofi.it

FNPI

fnpi@pec.federazioneparafarmacie.it

SIVAR

info@sivarnet.it

S.I.V.E.L.P.

info@sivelp.it

S.I.V.E.M.P.
sivemp@pec.it
segrenaz@sivemp.it

U.Na.F.Ti.S.P.
presidenza.unaftisp@gmail.com
segreteria.unaftisp@gmail.com

e p.c.

Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province Autonome
Loro Sedi

Oggetto: cessione di medicinali veterinari ai proprietari di animali non produttori di alimenti.

In relazione all'oggetto, sono pervenute allo Scrivente alcune richieste di precisazioni. Facendo seguito alla nota prot. 23711 del 24/12/2012 (allegata), si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 193/2006 il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta, e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia e in attesa che lo stesso si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima. Tale disposizione implica la valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia.

Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del suddetto articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.


Per quanto sopra indicato risulta pertanto chiaro che la cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa.

Si evidenzia, infine, che non è consentito cedere ai proprietari degli animali medicinali ad uso umano e che si dà indicazione di seguire per la cessione dei medicinali le modalità dettate dal Manuale Operativo della ricetta veterinaria elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrelli

Referenti:
dott. Salvatore Macri
e-mail: s.macri@sanita.it
dott.ssa Daniela Raneri
e-mail: d.raneri@sanita.it





Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 04 ex DGSA- Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario



115300693

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

NUCLEO CENTRALE CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
PIAZZA MARCONI, 25
00144 ROMA

AISA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
FAX 0234565457

ASSOGENERICI
P.LE R. ARDIGO', 30
00142 ROMA
FAX 0686761932

ASSALZOO
VIA LOVANOIO, 6
00198 ROMA
FAX 068557270

FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
FAX 064744332

A.N.M.V.I.
VIA TRECCHI, 20
26100 CREMONA
FAX 0372403526

S.I.V.E.M.P.
VIA NIZZA, 11
00198 ROMA
FAX 068848446

S.I.V.E.L.P.
VIA ZANOTTI, 15
30029 S. STINO DI LIVENZA (VE)
FAX 0498830809

AISAD
VIA NAZIONALE, 60
00184 ROMA
FAX 0541621530

AIPA
VIA MONTE GRAPPA, 22
36016 THIENE (VI)
FAX 051975459

FOI
VIA CAORSANA, 94
LOC. LE MOSE
29122 PIACENZA
FAX 0523571613

O g g e t t o: Chiarimenti in merito all'art. 84 del decreto legislativo n. 193/2006.

In riferimento alla recente modifica del comma 3 dell'art. 84 del d. lgs. n. 193/2006, apportata dal comma 4-bis dell'art. 13 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

La norma attualmente vigente consente al medico veterinario di consegnare al proprietario o all'allevatore di animali non destinati alla produzione di alimenti le confezioni di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte, al fine di consentire loro di iniziare la terapia, nel caso i medesimi non abbiano possibilità, nell'immediato, di procurarsi i medicinali di cui trattasi ed in attesa che i medesimi se li procurino.

Per quanto riguarda lo scarico dei medicinali sopracitati, se il medico veterinario detiene anche scorte di medicinali destinati ad animali da reddito, esso avverrà secondo le modalità previste per questi ultimi, qualora le scorte siano costituite solo da medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, gli adempimenti di scarico delle confezioni suddette saranno assolti annotando le relative operazioni mediante uno strumento di registrazione stabilito dall'interessato (ad esempio un registro informatizzato).

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Ferrero

Referente del procedimento:
Dr. Marcello Vanni
Tel. 0659946619
e-mail: m.vanni@sanita.it